

# NO a nuovi sgravi fiscali che indeboliscono Cantone e Comuni!

**FORUMALTERNATIVO**

## DOMANDA DI REFERENDUM

Le/i sottoscritti cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale, richiamati gli artt. 42 della Costituzione cantonale e 112 e segg. della Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP), con questa domanda chiedono che la modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994 approvata dal Gran Consiglio in data 4 novembre 2019 e pubblicata sul Foglio Ufficiale nr. 90 dell'8 novembre 2019 venga sottoposta a referendum popolare.


Firme di cittadini del **Comune** di: .....

Cognome (di proprio pugno e in stampatello)	Nome (di proprio pugno e in stampatello)	Data di nascita (giorno/mese/anno)	Firma autografa	Controllo (lasciare in bianco)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

**Termine per la raccolta delle firme: 7 gennaio 2020 (scadenza del termine di referendum)**

**Attestazione** Si attesta che le ..... firme apposte su questa lista sono tutte di cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale e iscritti nel catalogo elettorale del Comune.

Luogo e data: .....



Il Funzionario incaricato  
(firma e funzione)

### AVVERTENZA

**Questa lista, anche se incompleta, dev'essere rinviata entro domenica 15 dicembre 2019 al seguente indirizzo: Comitato referendario NO a nuovi sgravi fiscali. C.O. Partito Socialista, Piazza Governo 4, 6500 Bellinzona**

(art. 96 LEDP)

1. L'avente diritto di voto appone la propria firma autografa accanto alle sue generalità, le quali devono figurare scritte a mano e leggibili su una lista intestata al proprio Comune di domicilio.
2. L'avente diritto di voto incapace di scrivere può fare iscrivere il proprio nome e cognome da una persona di sua scelta. Questi firma in suo nome e mantiene il silenzio sul contenuto delle istruzioni ricevute; in questo caso nella colonna «firma autografa», iscrive in stampatello il proprio nome con l'indicazione «per ordine» e appone la propria firma.
3. Egli può firmare una sola volta la stessa domanda.
4. Chiunque contravviene a quanto prescritto dal cpv. 3 è punito dalla Cancelleria dello Stato con una multa fino ad un massimo di 1'000 franchi, riservate le sanzioni previste dal Codice penale svizzero.

(art. 95 lett. f. LEDP)

È punibile con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria di chi commette i reati di corruzione elettorale (art. 281 Codice penale svizzero) o di frode elettorale (art. 282 Codice penale svizzero).